

del nominalismo nelle obbligazioni pecuniarie e che solo di fronte ad una responsabilità dell' I.N.A., il che non è sostenibile in fatto, si potrebbe parlare di debito di valore.

Ciò premesso il Servizio Legale prospetta la convenienza di un componimento bonario della vertenza, se possibile su basi egue, e ciò in relazione ad eventuali eccezioni da parte dell' E.U.R., oggi imprevedibili, anche circa il diritto dell' I.N.A. di utilizzare liberamente l'immobile, quando ancora non fosse definito ogni rapporto con l' E.U.R.

La Direzione Tecnica Immobiliare ed il Servizio Patrimoniale, ritengono che il buon diritto dell' I.N.A. oltre che fondato in diritto, come ritenuto dal Servizio Legale, è basato anche su una questione morale, in quanto la buona fede dimostrata dall' Istituto nell' eseguire, a suo tempo, gli accordi dando corso alla costruzione con spiccato spirito di collaborazione e sobbarcandosi successivamente a notevoli sacrifici, dovrebbe indurre l' E.U.R. a considerare doveroso un componimento